

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

INDICE

[Art. 1 *Ambito*](#)

[Art. 2 *Definizioni*](#)

Titolo I – Organizzazione dell'attività didattica

[Art. 3 *Titoli di studio*](#)

[Art. 4 *Corsi di studio e strutture didattiche*](#)

[Art. 5 *Istituzione dei corsi di studio*](#)

[Art. 6 *Attivazione e disattivazione dei corsi di studio*](#)

[Art. 7 *Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi*](#)

Titolo II – Regolamentazione dell'attività didattica

[Art. 8 *Ordinamenti didattici dei corsi di studio*](#)

[Art. 9 *Regolamenti didattici dei corsi di studio*](#)

[Art. 10 *Insegnamento a distanza*](#)

[Art. 11 *Attività didattico-formative multidisciplinari e innovative*](#)

[Art. 12 *Crediti formativi universitari*](#)

[Art. 13 *Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative*](#)

[Art. 14 *Corsi singoli di insegnamento*](#)

[Art. 15 *Commissioni e procedure di valutazione del profitto*](#)

[Art. 16 *Prove finali per il conseguimento del titolo di studio*](#)

Titolo III – Programmazione e divulgazione dell'offerta formativa

[Art. 17 *Programmazione dell'offerta formativa*](#)

[Art. 18 *Assicurazione della qualità e accreditamento dei corsi di studio*](#)

[Art. 19 *Calendario delle attività didattiche*](#)

[Art. 20 *Divulgazione dell'offerta formativa*](#)

Titolo IV – Studenti e servizi a supporto delle attività didattiche

[Art. 21 *Carriera universitaria, diritti e doveri degli studenti*](#)

[Art. 22 *Studenti a tempo pieno, a tempo parziale, fuori corso*](#)

[Art. 23 *Servizio di orientamento: finalità ed organizzazione*](#)

[Art. 24 *Servizio di tutorato: finalità e organizzazione*](#)

[Art. 25 *Commissione Paritetica docenti-studenti*](#)

Titolo V – Compiti didattici dei docenti

[Art. 26 *Programmazione delle attività didattiche da assegnare ai docenti*](#)

[Art. 27 *Attribuzione annuale ai docenti delle attività didattiche e correlate responsabilità*](#)

Titoli VI – Norme finali

[Art. 28 *Dipartimenti dell'Ateneo*](#)

[Art. 29 *Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo*](#)

Titoli VII – Ordinamenti didattici

[Art. 30 *Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti dall'Ateneo*](#)

Allegati al Regolamento Didattico di Ateneo

[All. A *Elenco dei titoli congiunti*](#)

[All. B *Procedure per l'istituzione/attivazione dei corsi di studio interdipartimentali*](#)

All. C Schema per la definizione del regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale

All. D Modalità per la predisposizione della proposta di costituzione di una struttura organizzativa di cui all'art. 11

All. E Disposizioni per la nomina dei "cultori della materia"

Art. 1 Ambito

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle altre attività formative dell'Università degli Studi Roma Tre. Esso inoltre disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e ogni altro corso di studio individuato dall'art. 3 del D.M. 270/04 e dalle ulteriori norme vigenti in materia di istruzione universitaria;
- b) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master universitario di primo e di secondo livello e ogni altro titolo di studio previsto dalle norme vigenti in materia di istruzione universitaria;
- c) per formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, i corsi e le altre attività formative di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo.
- d) per struttura didattica, il Dipartimento. La Scuola, costituita da due o più Dipartimenti, è una struttura di raccordo e svolge le funzioni previste dal proprio regolamento di funzionamento.
- e) per organo didattico, il Collegio Didattico o l'organo collegiale altrimenti denominato, costituito dalla struttura didattica, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative di uno o più corsi di studio, come previsto dal regolamento di funzionamento della struttura didattica. Per organo didattico competente in relazione ad un corso di studio, l'organo didattico cui competono le suddette funzioni in relazione a quel corso di studio.
- f) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modifiche;
- g) per classe di appartenenza dei corsi di studio (o più brevemente classe), l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
- h) per ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, l'insieme delle norme che regolano i rispettivi corsi, come specificato dall'art. 8 del presente Regolamento;
- i) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 12 del D.M. 270/04, come specificati dall'art. 9 del presente Regolamento;
- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato, come precisato dai decreti ministeriali;
- k) per *curriculum* o percorso formativo, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n. 336/2011 e successive modifiche;

- m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, così come definito dai decreti ministeriali;
- n) per tipologia di attività formativa, le tipologie di attività indispensabili o qualificanti, così come individuate dall'art. 10 del D.M. n. 270/2004;
- o) per credito formativo universitario (o più brevemente credito, ovvero CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- p) per attività formativa o attività didattica, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti e moduli di insegnamento, alle attività pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi;
- q) per disciplina, un'attività formativa riferibile ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- r) per insegnamento, l'unità didattica con cui viene attivata una attività formativa;
- s) per modulo di un insegnamento (o più brevemente modulo), una delle articolazioni in cui può essere suddiviso un insegnamento;
- t) per anno di corso, l'anno del percorso formativo nel quale è collocata una specifica attività formativa prevista nell'ambito del regolamento didattico di un corso di studio;
- u) per docenti, i professori e i ricercatori.

Art. 3 Titoli di studio

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale;
- c) diploma di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca;
- e) master universitario di primo e di secondo livello.

e ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente. L'Ateneo rilascia altresì attestati sulle attività dei corsi di cui all'art. 7, con l'esclusione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), al cui termine viene rilasciato il diploma previsto dal DM n. 537/1999.

2. I titoli di studio di cui al comma 1 sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio, attivati dall'Ateneo in osservanza delle norme vigenti e dei decreti ministeriali.

3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di corsi di studio sono contrassegnati dalla denominazione del corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione della classe di appartenenza, ove prevista.

4. L'Ateneo rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo il modello definito dal Ministero competente, le principali indicazioni relative al *curriculum* seguito dallo studente per conseguire il titolo.

5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 16 del presente Regolamento.

6. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, come titoli congiunti, anche nella forma di titoli doppi o multipli, con altri atenei italiani e esteri. Tali convenzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

7. L'elenco dei titoli rilasciati congiuntamente con altri Atenei è riportato in allegato al presente Regolamento ([All. A](#)).

Art. 4

Corsi di studio e strutture didattiche

1. I corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2 e gli altri corsi di cui all'art. 7, ad eccezione dei corsi di aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, sono attivati presso i Dipartimenti, che sono le strutture didattiche di riferimento di ciascun corso.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 4 dello Statuto, nel caso in cui presso un Dipartimento sia attivata una pluralità di corsi di studio, il Dipartimento, nel proprio regolamento di funzionamento, può stabilire la costituzione di uno o più organi didattici cui sono attribuite le funzioni di, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative di uno o più corsi di studio. Ove tali organi non siano previsti dai regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti, le suddette funzioni sono attribuite al Consiglio del Dipartimento.
3. Nel caso di corsi di studio interdipartimentali, gli organi centrali di governo dell'Ateneo, all'atto dell'istituzione di ciascun corso, individuano su proposta dei Dipartimenti interessati, il Dipartimento di riferimento e costituiscono l'organo didattico competente per la programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle rispettive attività formative, anche costituito con la partecipazione di docenti appartenenti a tutti i Dipartimenti interessati.
4. Le attività formative dei corsi di laurea, nel rispetto delle norme vigenti, sono articolate in 180 crediti.
5. Le attività formative dei corsi di laurea magistrale, nel rispetto delle norme vigenti, sono articolate in 120 crediti e in 300 crediti nel caso dei corsi a ciclo unico.
6. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni, dei corsi di laurea magistrale di due anni e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cinque o sei anni. La struttura didattica di riferimento definisce nel regolamento didattico del corso di studio, ai sensi della normativa vigente, le condizioni per l'abbreviazione del corso, ovvero le specificità del percorso formativo che non rendono possibile tale abbreviazione.
7. I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
8. Le attività formative dei corsi di master sono disciplinate *dal Regolamento di Ateneo dei corsi di master, di perfezionamento e di aggiornamento.*
9. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati *dal Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca.*

Art. 5

Istituzione dei corsi di studio

1. La proposta di istituzione di uno dei corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2 o all'art. 7 è formulata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, ai sensi dell'art. 27 comma 5 dello Statuto, ed è sottoposta al Senato Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Senato Accademico, approva l'istituzione del corso di studio.
2. L'istituzione di cui al comma 1 è approvata nel rispetto delle norme vigenti, e delle procedure stabilite dall'art. 17.
3. L'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale è approvata dal Consiglio di Amministrazione previa consultazione, effettuata dal Dipartimento interessato, con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
4. L'Ateneo può istituire corsi di studio interdipartimentali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le procedure definite in allegato al presente Regolamento ([All. B](#)).
5. L'Ateneo, sulla base di convenzioni con altre università italiane, può istituire corsi di studio anche costituendo appositi consorzi.

Art. 6

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. La proposta di attivazione o di disattivazione di uno dei corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2 o all'art. 7 è formulata dal Consiglio del Dipartimento di competenza, ai sensi del decreto di istituzione del Dipartimento e successive modifiche e integrazioni, ed è sottoposta al Senato Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Senato Accademico, approva l'attivazione o la disattivazione del corso di studio.
2. L'attivazione e la disattivazione di cui al comma 1 è approvata nel rispetto delle norme vigenti, e delle procedure stabilite dall'art. 17.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DM n. 47/2013, i corsi di studio non attivati per due anni accademici consecutivi sono soppressi.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Ateneo assicura la possibilità, per gli studenti già iscritti al corso, di concluderlo conseguendo il relativo titolo di studio o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 7

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi in vigore:
 - a) corsi di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con gli istituti scolastici secondari di secondo grado, per l'iscrizione agli studi universitari, nonché per l'elaborazione dei piani di studio o per l'iscrizione ai corsi *post-lauream*;
 - b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - c) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, ivi compresi i corsi di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 398/1997 e del D.M. n. 537/1999;
 - d) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze della Regione Lazio;
 - e) corsi di perfezionamento;
 - f) corsi di aggiornamento professionale;
 - g) ulteriori corsi o servizi didattici integrativi che siano previsti dalla normativa in vigore;
2. I corsi di cui al comma 1, lettere e) ed f) sono disciplinati secondo quanto disposto *dal Regolamento di Ateneo dei corsi di master, di perfezionamento e di aggiornamento*.
3. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi e decreti in vigore, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio.
4. I servizi di cui al comma 3 sono disciplinati dai regolamenti didattici dei corsi di studio che li istituiscono.

Art. 8

Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti dall'Ateneo con l'approvazione del Ministero competente sono inseriti nel Titolo VII del presente Regolamento.
2. L'ordinamento didattico, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi, determina:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando la relativa classe di appartenenza e l'eventuale presenza di più curricula o percorsi formativi;
 - b) gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

- d) i crediti assegnati a ciascun ambito disciplinare, riferendoli per quanto riguarda le attività di base o caratterizzanti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - e) le caratteristiche delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, in accordo con quanto disposto dall'art. 16;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso.
3. Nella determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale deve comunque essere realizzata la consultazione delle organizzazioni rappresentative di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 9

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale e di ogni altra tipologia di corso di studio per la quale siano previsti dalle norme vigenti sono redatti in conformità alle disposizioni stabilite dal Ministero competente, conformemente a quanto previsto dal DM 270/04 e successive modificazioni e integrazioni, nonché formulati in accordo con lo schema tipo di Ateneo ([All. C](#)).
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio del Dipartimento competente.
3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in conformità con i relativi ordinamenti didattici, determinano:
 - a) l'elenco, suddiviso eventualmente in anno di corso e in eventuali curricula, delle attività formative disciplinari (discipline) e delle altre attività formative che concorrono a definire il percorso formativo del corso di studio;
 - b) per ogni attività formativa disciplinare presente nell'elenco:
 - la tipologia di attività formativa (di base, caratterizzante, affine ecc.) di cui la disciplina è realizzazione,
 - l'ambito disciplinare di riferimento,
 - il settore (o i settori) scientifico-disciplinare di riferimento, e l'eventuale articolazione in moduli didattici,
 - l'eventuale mutuazione da altro corso di studio L'attività formativa mutuata, o il relativo modulo didattico mutuato, devono essere erogati nello stesso periodo didattico, avere medesima denominazione, afferire allo stesso SSD e il numero di CFU deve essere adeguato e coerente con gli obiettivi formativi. Qualora la mutuazione riguardi un'attività formativa erogata da altro Dipartimento, è richiesta l'esplicita approvazione di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle eventuali condizioni riservate agli studenti che fruiscono dell'attività formativa mutuata. Inoltre l'indicazione del Dipartimento erogatore deve essere riportata in tutte le forme di pubblicizzazione dell'offerta formativa;
 - c) per ogni attività formativa presente nell'elenco:
 - gli obiettivi formativi di ciascuna attività formativa presente nell'elenco,
 - i crediti assegnati e le corrispondenti ore di attività didattica,
 - le eventuali propedeuticità,
 - la metodologia di insegnamento (convenzionale, a distanza, mista),
 - le modalità di esame e di altre verifiche del profitto degli studenti.
4. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono anche essere disciplinati, in accordo con quanto stabilito dal presente Regolamento, i seguenti aspetti organizzativi:
 - a) i criteri di accesso ai corsi di studio e le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
 - b) l'organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
 - c) le disposizioni relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi;

- d) le modalità organizzative per studenti diversamente abili;
- e) le eventuali modalità organizzative per studenti part-time e per studenti lavoratori;
- f) le modalità di definizione dei percorsi formativi;
- g) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- h) la tipologia della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e le modalità formali che la regolano;
- i) i tempi e i modi con cui viene attuata la periodica revisione del regolamento didattico, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa;
- j) gli obiettivi, i tempi e i modi con cui la struttura didattica competente provvede collegialmente alla verifica dei risultati delle attività didattiche.

Art. 10

Insegnamento a distanza

1. La struttura didattica di riferimento può attivare, nell'ambito dei corsi di studio di propria pertinenza, forme di insegnamento a distanza per tutto l'insieme o per una parte delle attività formative. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. n. 47/2013, per "corsi a distanza" si intendono i corsi di studio le cui attività formative si svolgono mediante sistemi telematici per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari previsti.
2. L'istituzione di corsi di laurea e di laurea magistrale con modalità di insegnamento a distanza deve essere indicata nel rispettivo ordinamento didattico.
3. L'attivazione di forme di insegnamento a distanza per parte delle attività formative deve essere indicata nel regolamento didattico del corso di studio.

Art. 11

Attività didattico-formative multidisciplinari e innovative

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 dello Statuto di Ateneo, il Senato Accademico può proporre al Consiglio di Amministrazione di procedere alla sperimentazione per la costituzione di apposite strutture organizzative per lo svolgimento di attività didattico-formative multidisciplinari, innovative e distinte dai corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.
2. La proposta di cui al comma 1 è definita secondo le modalità e le procedure stabilite nel documento allegato al presente Regolamento ([all. D](#)).
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione della sperimentazione proposta dal Senato Accademico.
4. Al termine della sperimentazione effettuata, il Senato Accademico, sulla base delle relative risultanze, può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione della struttura sperimentata.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla costituzione della struttura proposta, valutando in particolare la disponibilità delle risorse necessarie, e stabilisce altresì il periodo di attività della struttura medesima.
6. Al termine del periodo di attività di cui al comma 5 e, comunque, dopo tre anni accademici di attività, il Senato Accademico valuta i risultati conseguiti dalla struttura sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile della struttura e del parere formulato dal Nucleo di Valutazione in merito alle attività svolte dalla struttura stessa.
7. In funzione dell'esito della valutazione, il Senato Accademico può proporre al Consiglio di Amministrazione il mantenimento della struttura ovvero la sua disattivazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta del Senato Accademico.

Art. 12

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dai regolamenti didattici dei corsi di studio è il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito corrispondono, secondo la norma vigente, 25 ore di impegno complessivo dello studente, di cui non meno del 50% riservata allo studio individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dai regolamenti didattici sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. L'organo didattico competente può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, attività formative universitarie pregresse. I regolamenti didattici dei corsi di studio devono definire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i criteri e le modalità per il riconoscimento dei CFU relativamente al passaggio dello studente da un corso di studio ad un altro ovvero al loro trasferimento da altro ateneo. Su delibera dell'organo didattico competente coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario e gli studenti che hanno frequentato altri corsi di studio possono essere ammessi a frequentare anni di corso successivi al primo.
7. L'organo didattico competente può riconoscere, come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai regolamenti dei corsi di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. Il numero massimo dei CFU che possono essere riconosciuti ad ogni studente è stabilito dalla normativa vigente in materia; il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dallo stesso studente. Sono escluse, in ogni caso, forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
8. L'organo didattico competente stabilisce i criteri e i limiti per l'anticipazione di singole attività formative e delle relative prove rispetto alle cadenze previste dai percorsi formativi. In casi eccezionali lo studente di un corso di laurea può essere ammesso a frequentare le attività formative di un corso di laurea magistrale e a sostenere le relative prove.
9. Il numero di ore di attività didattica deve essere indicato per ciascuna attività formativa prevista dal percorso formativo del singolo corso di studio, in relazione ai CFU attribuiti alla singola attività formativa e in accordo con gli *standard* eventualmente stabiliti dall'Ateneo.
10. Sulla base delle normative vigenti, che stabiliscono l'obbligatorietà, per qualsiasi tipo di laurea, della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, le strutture didattiche possono avvalersi, per l'organizzazione dell'offerta didattica relativa e per la verifica della conoscenza, con riferimento ai livelli di competenze linguistiche richieste dai singoli corsi di studio e al numero di crediti corrispondenti, del supporto del Centro Linguistico d'Ateneo.
11. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, in forme indicate dai regolamenti didattici dei corsi di studio, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo, definite specificatamente competenti dall'Ateneo per ciascuna delle lingue.

Art. 13

Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio sono determinati dalle leggi in vigore e dai decreti ministeriali. Il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero è disposto, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative vigenti, secondo le modalità previste dal *Regolamento per l'ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri*. Ai fini dell'ammissione ad un corso di studio, anche con l'eventuale abbreviazione della carriera, il riconoscimento della validità del titolo di studio conseguito all'estero è approvato dall'organo didattico competente.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico prevedono il possesso o l'acquisizione, da parte dello studente, di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di un'adeguata preparazione iniziale determina l'assegnazione allo studente di specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi sono previsti anche per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato.
3. Allo scopo di limitare l'insorgenza di obblighi formativi aggiuntivi, i regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere l'istituzione di attività formative propedeutiche da svolgere prima dell'eventuale prova di verifica. Tali attività potranno anche essere svolte in collaborazione con istituti scolastici secondari di secondo grado o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
4. Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto valido con le modalità di cui al comma 1. Lo studente deve altresì essere in possesso di requisiti curriculari specificati nel regolamento didattico pertinente. L'adeguatezza della preparazione personale dello studente sarà verificata secondo modalità stabilite dal medesimo regolamento didattico.
5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita, con delibera dell'organo didattico competente, anche ad anno accademico iniziato ma non oltre la fase iniziale del secondo ciclo didattico e, comunque, non oltre il 31 marzo. Detta iscrizione non permette di sostenere le prove idoneative e gli esami di profitto delle attività formative del primo ciclo didattico. L'organo didattico competente, tuttavia, può ammettere a frequentare le singole attività formative del primo ciclo didattico di un corso di laurea magistrale – ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2 del presente Regolamento – anche studenti che non abbiano ancora conseguito il titolo necessario per l'iscrizione; in tale caso l'iscrizione tardiva consente di recuperare l'anno a tutti gli effetti.
6. L'acquisizione dei requisiti curriculari previsti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 4 potrà avvenire con l'iscrizione a corsi singoli riconosciuti come pertinenti dall'organo didattico competente e con il superamento dei relativi esami prima dell'iscrizione, ad anno iniziato, ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 5.
7. Per l'ammissione a corsi di studio diversi dalla laurea e dalla laurea magistrale, i relativi regolamenti didattici indicano i requisiti, curriculari e di preparazione personale, richiesti. L'assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi potrà avvenire con le stesse modalità di cui al comma 6.
8. Le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio attivati dall'Ateneo sono regolate dalle norme definite dai competenti uffici amministrativi, d'intesa con i Dipartimenti competenti, nonché dalle specifiche disposizioni presenti nel *Regolamento carriera universitaria degli studenti* e nel *Regolamento per l'ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri*.
9. Gli studenti regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio attivati presso l'Ateneo, di cui all'art. 3, comma 2, possono iscriversi per il medesimo anno accademico ad altre attività formative offerte dall'Ateneo per le quali non sia previsto il rilascio di uno dei titoli di studio, di cui all'art. 3, comma 1.

10. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo ad un altro corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, ovvero da un corso di laurea o di laurea magistrale di un'altra Università ad un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, i regolamenti didattici dei corsi di studio di destinazione assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dagli studenti, secondo specifici criteri e modalità, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

11. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento degli studenti sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati degli studenti. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14

Corsi singoli di insegnamento

1. I soggetti in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari possono ottenere l'iscrizione a specifici corsi singoli di insegnamento presenti nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivati, fino al massimo di trentasei crediti per anno accademico.

2. Con delibera dell'organo didattico competente, l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento è consentita senza alcun limite di crediti in vista dell'iscrizione a un corso di laurea magistrale, nei casi di cui all'art. 13 commi 5 e 6.

3. L'iscritto a corsi singoli di insegnamento può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Ateneo, ma non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

4. Gli esami eventualmente sostenuti a seguito dell'iscrizione a corsi singoli di insegnamento possono essere oggetto di certificazione con l'indicazione dei relativi crediti da parte dell'amministrazione, nelle forme e modalità prescritte. In particolare, per coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico presso l'Ateneo, tali esami sono inseriti nella certificazione del *curriculum*.

Art. 15

Commissioni e procedure di valutazione del profitto

1. Le commissioni per gli esami di profitto sono formate da almeno due componenti e, per quanto possibile, con un numero di componenti proporzionato al numero dei candidati.

2. Le commissioni sono composte dal docente ufficialmente responsabile dell'insegnamento, con funzioni di presidente, e da almeno un ulteriore componente con la qualifica di:

- a) docente universitario di ruolo e fuori ruolo;
- b) professore a contratto;
- c) titolare di contratto di collaborazione didattica;
- d) cultore della materia, nominato secondo le disposizioni allegate al presente Regolamento ([All. E](#)).

3. Nel caso di insegnamenti costituiti da moduli tenuti da diversi docenti ufficialmente responsabili, tutti i docenti fanno parte della commissione.

4. Le commissioni e i loro presidenti sono designati dai Consigli di Dipartimento, che possono delegare la funzione agli organi didattici competenti.

5. I presidenti delle commissioni certificano, per ciascuna seduta, nell'apposito verbale d'esame, la composizione della commissione chiamata a operare nel corso della seduta stessa.

6. Per ciascuna attività formativa, il regolamento didattico del corso di studio specifica:
- a) le modalità di svolgimento dell'esame di profitto, che può prevedere una o più prove, eventualmente anche di valutazione intermedia, di tipo scritto e/o orale e/o pratico;
 - b) le misure dispensative e/o gli strumenti compensativi adottati per lo svolgimento degli esami di profitto da parte degli studenti con disabilità certificata e/o con disturbi specifici dell'apprendimento certificati, in adeguamento alla specifica situazione di disagio, come previsto dalle leggi n. 17/1999 e n. 170/2010 e successive modificazioni;
 - c) i casi in cui si svolga un unico esame di profitto per diverse attività formative;
 - d) le modalità di valutazione dell'esame di profitto mediante l'attribuzione di un voto o di un giudizio di idoneità.
7. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame si intende superato se il candidato ha ottenuto almeno diciotto trentesimi. La commissione d'esame può attribuire la lode all'unanimità. Nel caso in cui sia registrata una valutazione dell'esame con voto inferiore a diciotto trentesimi o con giudizio di insufficienza o di non idoneità, lo studente non potrà sostenere di nuovo l'esame negli appelli della stessa sessione.
8. Deve essere assicurata la pubblicità delle prove di esame e delle eventuali prove di valutazione intermedie.
9. L'esito dell'esame viene attestato dal verbale, che deve comunque essere firmato dal presidente della commissione. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento dell'esame.
10. L'atto di verbalizzazione di una prova d'esame si configura come un atto pubblico, e devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) in caso di esame costituito da un'unica prova orale, la verbalizzazione deve avvenire al termine della singola seduta di esame;
 - b) in caso di esame costituito da più di una prova, di cui l'ultima è una prova orale, l'esito di ogni singola prova deve essere reso pubblico prima della data fissata per la prova successiva, in modo tale che lo studente interessato possa per tempo prenderne visione. La verbalizzazione deve avvenire al termine della seduta nella quale si svolge la corrispondente prova orale finale;
 - c) in caso di esame costituito da una o più prove di cui l'unica prova o l'ultima delle prove non è una prova orale, l'esito di ogni singola prova deve essere reso pubblico prima della data fissata per la verbalizzazione o per la prova successiva, in modo tale che lo studente interessato possa per tempo prenderne visione. L'esito finale dell'esame deve essere comunicato allo studente e reso pubblico prima della data fissata per la verbalizzazione, che deve avvenire entro il termine fissato per l'appello d'esame. Dalla data della comunicazione e/o della pubblicazione dell'esito dell'esame, lo studente ha 7 giorni naturali e consecutivi di tempo per prendere visione del voto ed eventualmente comunicare la propria volontà di ritirarsi dall'esame. Trascorso tale termine senza comunicazione del ritiro da parte dello studente, il presidente della commissione procede alla verbalizzazione che, comunque, deve avvenire entro il termine ultimo fissato per l'appello d'esame;
 - d) il presidente della commissione non può certificare l'esito di una prova d'esame in altre forme diverse dal verbale d'esame.
11. Lo studente ripetente o fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, può richiedere di sostenere l'esame facendo riferimento al programma dell'insegnamento relativo a anni accademici precedenti per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio.
12. In caso di giustificato impedimento del presidente della commissione o di uno dei docenti ufficialmente responsabili di uno degli eventuali moduli dell'insegnamento, il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore dell'organo didattico competente procedono alla designazione di un altro docente dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, in qualità di sostituto del presidente o dell'altro docente.

13. In caso di giustificato impedimento del presidente della commissione, la data già fissata per l'esame può essere posticipata.

14. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto avviene esclusivamente con modalità informatiche.

Art. 16

Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. La tipologia della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è stabilita dall'ordinamento didattico del relativo corso di studio, mentre le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal regolamento didattico del relativo corso di studio.
2. In particolare, la prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella presentazione e discussione di una tesi in forma scritta, elaborata in modo originale dal candidato sotto la guida almeno di un relatore.
3. Le commissioni d'esame per le prove finali sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore dell'organo didattico competente.
4. Gli organi didattici competenti deliberano sugli eventuali criteri orientativi per la valutazione delle prove finali e dell'intero *curriculum* degli studi ai fini della determinazione della votazione finale. Laddove non diversamente previsto dalla normativa vigente, la votazione finale è espressa in centodecimi e può essere concessa all'unanimità la lode.
5. L'esito della prova finale viene attestato dal relativo verbale, che deve comunque essere firmato dal presidente della commissione. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento della prova finale.
6. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione dell'esito della prova finale avviene esclusivamente con modalità informatiche.

Art. 17

Programmazione dell'offerta formativa

1. In concomitanza con l'inizio dell'anno accademico il Senato Accademico, nel rispetto della normativa vigente, stabilisce le modalità di svolgimento della procedura per la definizione dell'offerta formativa dell'anno accademico successivo, con le relative tempistiche.
2. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Consigli dei Dipartimenti, in riferimento alle classi di rispettiva pertinenza, approvano le proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, corredate dei relativi ordinamenti didattici, nonché le proposte di modifica degli ordinamenti didattici di corsi già istituiti. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio competente e quindi sottoposte agli organi collegiali di governo dell'Ateneo per le determinazioni di competenza, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni di cui all'art. 29, comma 3, primo periodo dello Statuto, laddove previsti.
3. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Consigli dei Dipartimenti approvano le proposte di attivazione, nel successivo anno accademico, dei corsi di laurea e di laurea magistrale di rispettiva competenza, indicando per ciascun corso l'utenza sostenibile e l'eventuale numero programmato per le nuove immatricolazioni. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio competente e quindi sottoposte agli organi collegiali di governo dell'Ateneo per le determinazioni di competenza.
4. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Dipartimenti trasmettono all'Ufficio competente gli ordini degli studi relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di rispettiva competenza, la cui attivazione per il successivo anno accademico sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione. Gli ordini degli studi devono contenere le specifiche informazioni circa i relativi corsi di studio ed essere conformi alle SUA dei corsi medesimi, sulla base delle quali i corsi di studio hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale, secondo quanto indicato nel successivo art. 18.
5. Entro la data e con le modalità indicate dal Direttore Generale, i Dipartimenti trasmettono all'Ufficio competente le specifiche indicazioni da inserire nei bandi per l'ammissione ai corsi di studio dell'Ateneo.

6. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Consigli delle strutture didattiche di riferimento approvano le proposte relative ai corsi di specializzazione, di master di primo e di secondo livello, di perfezionamento, di aggiornamento e ad ogni altro corso di studio che intendono attivare per il successivo anno accademico. Le proposte devono essere corredate dei rispettivi regolamenti didattico-organizzativi dei corsi. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio competente e quindi sottoposte agli organi collegiali di governo dell'Ateneo per le determinazioni di competenza. Laddove, per l'attivazione di corsi di specializzazione, sia prevista ai sensi delle norme vigenti la costituzione di un'apposita struttura didattica (Scuola di Specializzazione), la proposta formulata da uno o più Dipartimenti comprende la costituzione di tale struttura e viene sottoposta agli organi di governo dell'Ateneo per le deliberazioni di competenza, corredata del relativo regolamento di funzionamento. La Scuola di Specializzazione si configura come struttura interna del Dipartimento che ne propone la costituzione o come struttura interdipartimentale, nel caso di proposta presentata da più di un Dipartimento.

7. Entro la data e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, i Dipartimenti designano il docente responsabile per ciascuna delle attività formative previste per i corsi di laurea e di laurea magistrale di propria competenza, da attivare nel successivo anno accademico, secondo le modalità previste dai successivi artt. 25 e 26.

Art. 18

Assicurazione della qualità (AQ) e accreditamento dei corsi di studio

1 Ai sensi del D.Lgs n. 19/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei relativi decreti ministeriali di attuazione, l'Ateneo adotta il sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento.

2. Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 17 del presente Regolamento vengono annualmente effettuati tutti gli adempimenti previsti dalle norme e dagli atti amministrativi di cui al comma 1, per la realizzazione del sistema di cui al medesimo comma 1.

3. Al fine di attuare il processo previsto dal sistema di cui al comma 1, il Presidio di Qualità costituito dall'Ateneo, con riferimento alla didattica, assume le funzioni di seguito indicate:

- a) organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b) organizzazione delle attività connesse alla redazione dei 'rapporti annuali di riesame';
- c) organizzazione delle attività delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
- d) organizzazione della predisposizione delle 'schede uniche annuali dei corsi di studio';
- e) organizzazione dei flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di AQ;
- f) verifica del corretto e funzionale svolgimento delle procedure previste;

4. Per garantire l'AQ dei corsi di studio di propria competenza, ciascun Dipartimento definisce al suo interno, ovvero all'interno dell'eventuale Scuola di riferimento, l'organizzazione delle procedure di AQ e l'attribuzione delle relative responsabilità.

Art. 19

Calendario delle attività didattiche

1. Nel determinare il calendario delle attività didattiche relative a ciascun anno accademico, le strutture didattiche devono tenere conto del calendario accademico che prevede la seguente scansione cronologica:

- a) 1-20 settembre – attività propedeutiche ed eventuali prove di accesso;
- b) 1 ottobre – inizio dell'attività didattica e del primo ciclo di lezioni per 10/13 settimane
- c) gennaio/febbraio – 4/6 settimane per eventuali recuperi, studio assistito, esami di profitto (prima sessione dell'a.a. di riferimento); prove finali (terza sessione dell'a.a. precedente a quello di riferimento);

- d) 1 marzo – inizio del secondo ciclo di lezioni per altre 10/13 settimane;
- e) giugno/luglio – 4/6 settimane per eventuali recuperi, studio assistito, esami di profitto (seconda sessione dell'a.a. di riferimento), prove finali (prima sessione dell'a.a. di riferimento);
- f) 1-30 settembre – esami di profitto (terza sessione dell'a.a. di riferimento), prove finali (seconda sessione dell'a.a. di riferimento);

Le tre sessioni degli esami di profitto e delle prove finali possono essere articolate in diversi appelli; gli appelli per gli esami di profitto sono programmati in modo da assicurare la non sovrapposizione con i periodi dedicati all'attività didattica frontale. Le prove finali di una sessione possono essere svolte nei mesi successivi a quelli previsti per la sessione stessa.

2. Ferma restando la scansione cronologica delle tre sessioni di esami di profitto e di prove finali stabilite dal comma 1, per specifiche e motivate esigenze le strutture didattiche potranno stabilire, nei propri regolamenti didattici, calendari delle attività didattiche basati su una struttura di cicli di lezioni anche in numero maggiore di due. Le strutture didattiche possono prevedere sessioni straordinarie di esami, ma deve essere comunque evitata, per gli studenti interessati, la sovrapposizione fra attività didattiche ed esami.

3. La prima sessione degli esami di profitto di un anno accademico può essere anche prevista come sessione straordinaria degli esami di profitto dell'anno accademico precedente riservata ai soli studenti che abbiano presentato domanda di conseguimento del titolo di laurea o di laurea magistrale (studenti laureandi). In tale caso, gli Uffici di Segreteria Didattica della struttura didattica competente devono predisporre, nel sistema informatico di Ateneo, la configurazione dei relativi appelli di esame secondo le indicazioni dell'Area Sistemi Informativi.

4. Per ciascun anno accademico la terza sessione delle prove finali ed eventuali sessioni straordinarie delle prove finali si concludono entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo.

5. Il calendario degli esami deve assicurare la non sovrapposizione delle date di esame per attività formative dello stesso anno di corso, fatta eccezione per le attività formative a scelta dello studente. I calendari devono essere resi pubblici nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero competente e comunque esposti almeno due mesi prima dell'inizio della relativa sessione.

6. Gli orari ed il luogo di ricevimento dei docenti sono comunicati al Responsabile della struttura didattica di riferimento e resi noti agli studenti interessati.

Art. 20

Divulgazione dell'offerta formativa

1. Le informazioni relative all'offerta formativa di Ateneo sono desunte dalla banca dati dell'offerta formativa del Ministero competente, nonché dagli ordini degli studi predisposti dai Dipartimenti in accordo con quanto stabilito nell'art. 17, comma 4.

2. Sulla base delle informazioni acquisite come specificato nel comma 1, l'Ateneo divulga la propria offerta formativa tramite:

- a) i portali gestiti dal Ministero competente;
- b) il sito *web* di Ateneo;
- c) la pubblicazione di opportuna documentazione.

Art. 21

Carriera universitaria, diritti e doveri degli studenti

1. Le norme che regolano la carriera universitaria degli studenti, nonché i loro diritti e doveri, in accordo con quanto stabilito negli articoli del presente Titolo, sono specificate dal *Regolamento di Ateneo sulla carriera universitaria degli studenti*.

2. Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante tempestiva comunicazione dei programmi degli insegnamenti, del calendario e degli orari delle lezioni, dei calendari delle sessioni di esame, degli orari di ricevimento dei docenti, delle attività di tutorato e di tutte le altre attività

formative. Gli studenti hanno il diritto di richiedere professionalità, puntualità e disponibilità da parte dei docenti, un'impostazione razionale del calendario degli esami e delle lezioni, il rispetto della durata effettiva delle attività formative e delle date e degli orari stabiliti per gli esami e per il ricevimento. L'osservanza dei relativi obblighi è assicurata dal Coordinatore dell'organo didattico competente e dal Direttore della struttura didattica di riferimento e, ove necessario, dal Rettore, anche mediante appositi organismi a ciò istituiti.

3. È assicurata agli studenti la partecipazione attiva negli organi collegiali delle strutture didattiche, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti, delle Scuole e delle altre strutture didattiche, ove costituite.

4. L'Ateneo e le singole strutture didattiche, al fine di agevolare l'informazione dei propri studenti, pubblicano annualmente, anche per via informatica, guide e strumenti informativi recanti notizie e aggiornamenti sulle attività formative programmate, nonché sui servizi disponibili presso l'Ateneo e presso le singole strutture.

Art. 22

Studenti a tempo pieno, a tempo parziale, fuori corso

1. Lo studente iscritto presso l'Ateneo è, di norma, considerato studente a tempo pieno, impegnato a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto. Le eventuali modalità di verifica della frequenza sono stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

2. Lo studente, secondo le modalità disciplinate dal *Regolamento Carriera universitaria degli studenti*, può optare anche per un rapporto di studio a tempo parziale, iscrivendosi come «studente part-time» ai corsi di studio che prevedono tale figura di studente.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, ove prevedano la figura dello «studente part-time», disciplinano il percorso formativo di tale figura di studente.

4. Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo al termine dell'anno accademico per il quale risulta iscritto all'ultimo anno del proprio corso di studio viene iscritto come studente fuori corso.

5. Lo studente che non sostenga esami per otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente.

6. Lo studente che sia in difetto del solo esame di prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico del proprio corso di studio.

7. Lo studente decaduto può, inoltrando apposita domanda, ottenere il reintegro nella qualità di studente con l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti. La struttura didattica di competenza valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa dello studente e definirà il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti e convalidati, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio. All'atto della re-iscrizione lo studente versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Servizio di orientamento: finalità e organizzazione

1. L'Ateneo promuove tutte le attività idonee ad agevolare gli studenti nell'orientamento agli studi, per una scelta consapevole e responsabile dei corsi di studio e dei relativi *curricula*, nonché per l'iscrizione ai corsi *post-lauream*. Tale orientamento è attuato nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni, in particolare con il concerto di altre sedi universitarie ed enti interessati, nonché con il sistema degli istituti d'istruzione secondaria superiore del territorio.

2. L'Ateneo promuove, con le modalità che ritiene opportune, l'orientamento *post-lauream*.

3. Le attività di orientamento possono essere coordinate da un organismo di Ateneo appositamente istituito, con delibera del Senato Accademico.

Art. 24

Servizio di tutorato: finalità e organizzazione

1. Il servizio di tutorato ha lo scopo:
 - a) di integrare l'orientamento e di curare l'efficacia dei rapporti studenti-docenti;
 - b) di fornire assistenza agli studenti durante il percorso formativo universitario;
 - c) di indirizzare gli studenti ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.
2. Oltre all'eventuale servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, la responsabilità delle forme attuative del tutorato è attribuita agli organi didattici competenti, che hanno l'obbligo di elaborare annualmente un piano di tutorato, di attuarlo, monitorarlo e ottimizzarlo progressivamente, nonché di presentare al rispettivo Consiglio di Dipartimento una relazione sintetica sui problemi emersi e sulle esigenze specifiche da soddisfare anche attraverso il piano organizzativo della didattica. I Direttori dei singoli Dipartimenti trasmettono annualmente la relazione alla competente Commissione Paritetica docenti-studenti.
3. Il piano annuale, oltre a coordinare l'impegno dei docenti per l'espletamento delle attività di tutorato, può altresì prevedere, ad integrazione di tali attività, l'impegno di cultori della materia, di neolaureati e di studenti *seniores* in rapporto di collaborazione.

Art. 25

Commissione Paritetica docenti-studenti

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto, i Dipartimenti ovvero le Scuole, nell'ambito dei propri regolamenti di funzionamento, determinano le modalità di formazione e composizione delle rispettive Commissioni Paritetiche docenti-studenti.
2. Le Commissioni Paritetiche docenti-studenti assolvono ai compiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, nonché ad ulteriori compiti ad esse assegnati dall'Ateneo.

Art. 26

Programmazione delle attività didattiche da assegnare ai docenti

1. In accordo con quanto previsto dalle disposizioni di leggi e regolamenti applicabili, nonché dal presente Regolamento, spetta al Dipartimento competente di ciascun corso di studio assicurare, nell'ambito della programmazione della propria offerta formativa, l'utilizzazione ottimale dei docenti ad esso appartenenti, la definizione delle formule organizzative con cui vengono svolte le attività didattiche e la formulazione dei criteri per una equa distribuzione dei carichi didattici.
2. La programmazione annuale delle attività didattiche da assegnare ai docenti è definita da ciascun Dipartimento, secondo le norme vigenti, in accordo con quanto stabilito nel comma 7 dell'art. 17, tenendo conto:
 - a) delle esigenze didattiche dei corsi di studio di propria competenza;
 - b) delle esigenze didattiche derivanti dagli accordi di servizio didattico sottoscritti ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Regolamento Generale di Ateneo.
 - c) di specifiche richieste di altri Dipartimenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del *Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre*;
 - d) di eventuali scuole di specializzazione.
3. Il quadro della programmazione didattica di cui al comma 2 è approvato dal Consiglio di Dipartimento e inserito nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero competente. Il Dipartimento comunica, in tempo utile, ai Dipartimenti interessati gli specifici elementi della

programmazione didattica attinenti ad accordi di servizio didattico stipulati con i Dipartimenti medesimi.

Art. 27

Attribuzione annuale ai docenti delle attività didattiche e correlate responsabilità

1. Annualmente, in relazione alla programmazione delle attività didattiche di cui all'art. 26, ciascun Consiglio di Dipartimento, ai sensi delle norme vigenti, delibera l'attribuzione ai propri docenti, per il successivo anno accademico, dei rispettivi compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative di orientamento e di tutorato.
2. Nel caso di attività didattiche programmate per le quali non vi sono all'interno del Dipartimento docenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento o altri docenti disponibili a svolgerle, il Consiglio di Dipartimento stesso provvede alla copertura di tali attività didattiche secondo le modalità previste dal Titolo III. Capo II del *Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre*.
3. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce le modalità di presenza di ciascun docente nel corso dell'intero anno accademico, in relazione ai complessivi impegni didattici a lui assegnati. Ogni docente ha l'obbligo di dedicare alla propria attività didattica tante ore settimanali quante la natura e l'estensione delle attività didattiche a lui assegnate richiedono, secondo un adeguato calendario stabilito dal Consiglio di Dipartimento.
4. Ciascun docente ha l'autonoma responsabilità scientifica e didattica delle attività didattiche a lui affidate e le svolge in accordo con gli obiettivi formativi indicati dai regolamenti didattici del relativo corso di studio. Ogni sua assenza deve essere comunicata tempestivamente al Responsabile dell'organo collegiale che coordina il corso di studio interessato presso la relativa struttura didattica, il quale provvede in merito, secondo quanto previsto nel regolamento di funzionamento della struttura medesima.
5. Ciascun docente, entro 10 giorni dal termine delle lezioni relative ad un insegnamento a lui assegnato, trasmette al Dipartimento competente il programma dell'insegnamento svolto. Qualora il programma svolto sia corrispondente al programma definito e comunicato prima dell'inizio dell'insegnamento, il docente è esonerato da tale adempimento.
6. Ciascun docente provvede alla autocertificazione delle attività didattiche da lui svolte a qualunque titolo, secondo le modalità stabilite dall'art. 26, comma 1 del *Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre*.

Art. 28

Dipartimenti dell'Ateneo

1. I Dipartimenti istituiti presso l'Ateneo sono:
 - [Dipartimento di Architettura;](#)
 - [Dipartimento di Economia;](#)
 - [Dipartimento di Economia Aziendale;](#)
 - [Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo;](#)
 - [Dipartimento di Giurisprudenza;](#)
 - [Dipartimento di Ingegneria;](#)
 - [Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere;](#)
 - [Dipartimento di Matematica e Fisica;](#)
 - [Dipartimento di Scienze;](#)

- [Dipartimento di Scienze della Formazione;](#)
- [Dipartimento di Scienze Politiche;](#)
- [Dipartimento di Studi Umanistici.](#)

Art. 29

Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Proposte di modifiche al Regolamento possono essere presentate anche dai Consigli dei Dipartimenti e dal Consiglio degli studenti.
3. Le modifiche ai singoli allegati non vanno considerate modifiche al Regolamento.

Art. 30

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti dall'Ateneo

Dipartimento di Architettura

- [CdL in Scienze dell'architettura \(classe L-17\)](#)
- [CdLM in Architettura – Progettazione architettonica \(classe LM-4\)](#)
- [CdLM in Architettura – Progettazione urbana \(classe LM-4\)](#)
- [CdLM in Architettura – Restauro \(LM-4\)](#)

Dipartimento di Economia

- [CdL in Economia \(classe L-33\)](#)
- [CdLM in Economia dell'ambiente e dello sviluppo \(classe LM-56\)](#)
- [CdLM in Mercato del lavoro, relazioni industriali, sistemi di welfare \(classe LM-56\)](#)
- [CdLM in Scienze economiche \(classe LM-56\)](#)

Dipartimento di Economia Aziendale

- [CdL in Economia e gestione aziendale \(classe L-18\)](#)
- [CdLM in Economia aziendale \(classe LM-77\)](#)
- [CdLM in Economia e *management* \(classe LM-77\)](#)
- [CdLM in Finanza e impresa \(classi LM-77 e LM-16\)](#)

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo

- [CdL in DAMS \(Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo\) \(classe L-3\)](#)
- [CdL in Filosofia \(classe L-5\)](#)
- [CdL in Scienze della comunicazione \(classe L-20\)](#)
- [CdLM in Informazione, editoria, giornalismo \(classe LM-19\)](#)
- [CdLM in Cinema, televisione e produzione multimediale \(classe LM-65\)](#)
- [CdLM in Teatro, musica, danza \(classe LM-65\)](#)
- [CdLM in Scienze filosofiche \(classe LM-78\)](#)
- [CdLM in Teorie della Comunicazione \(classe LM-92\)](#)

Dipartimento di Giurisprudenza

- [CdL in Scienze dei servizi giuridici \(classe L-14\)](#)
- [CdLM a ciclo unico in Giurisprudenza \(classe LMG-01\)](#)

Dipartimento di Ingegneria

- [CdL in Ingegneria civile \(classe L-7\)](#)
- [CdL in Ingegneria elettronica \(classe L-8\)](#)
- [CdL in Ingegneria informatica \(classe L-8\)](#)
- [CdL in Ingegneria meccanica \(classe L-9\)](#)
- [CdLM in Ingegneria aeronautica \(classe LM-20\)](#)
- [CdLM in Bioingegneria \(classe LM-21\)](#)
- [CdLM in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali \(classe LM-23\)](#)
- [CdLM in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti \(classe LM-23\)](#)
- [CdLM in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione \(classe LM-27\)](#)
- [CdLM in Ingegneria elettronica per l'industria e l'innovazione \(classe LM-29\)](#)
- [CdLM in Ingegneria gestionale e dell'automazione \(classe LM-32\)](#)
- [CdLM in Ingegneria informatica \(classe LM-32\)](#)
- [CdLM in Ingegneria meccanica \(classe LM-33\)](#)
- [CdLM in Tecnologie per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado \(classe LM-96\)](#)

Dipartimento di Lingue, letterature comparate e culture straniere

- [CdL in Lingue e letterature per la comunicazione interculturale \(classe L-11\)](#)
- [CdL in Lingue e mediazione linguistico-culturale \(classe L-12\)](#)
- [CdLM in Letterature e traduzione interculturale \(classe LM-37\)](#)
- [CdLM in Lingue moderne per la comunicazione internazionale \(classe LM-38\)](#)

Dipartimento di Matematica e Fisica

- [CdL in Fisica \(classe L-30\)](#)
- [CdL in Matematica \(classe L-35\)](#)
- [CdLM in Fisica \(classe LM-17\)](#)
- [CdLM in Matematica \(classe LM-40\)](#)
- [CdLM in Scienze Computazionali \(classe LM-40\)](#)

Dipartimento di Scienze

- [CdL in Scienze biologiche \(classe L-13\)](#)
- [CdL in Scienze e Culture enogastronomiche \(classe L-26\)](#)
- [CdL in Ottica e optometria \(classe L-30\)](#)
- [CdL in Scienze geologiche \(classe L-34\)](#)
- [CdLM in Biodiversità e gestione degli ecosistemi \(classe LM-6\)](#)
- [CdLM in Biologia per la ricerca molecolare, cellulare e fisiopatologica \(classe LM-6\)](#)
- [CdLM in Geologia del territorio e delle risorse \(classe LM-74\)](#)

Dipartimento di Scienze della Formazione

- [CdL in Educatore professionale di comunità \(classe L-19\)](#)
- [CdL in Formazione e sviluppo delle risorse umane \(classe L-19\)](#)
- [CdL in Scienze dell'educazione \(classe L-19\)](#)
- [CdL in Sociologia e servizio sociale \(classi L-39 e L-40\)](#)
- [CdLM in Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali \(classi LM-50 e LM-87\)](#)
- [CdLM in Scienze pedagogiche e scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua \(classi LM-85 e LM-57\)](#)
- [CdLM a ciclo unico in Scienze della formazione primaria \(classe LM-85bis\)](#)

Dipartimento di Scienze Politiche

- [CdL in Scienze politiche per il governo e l'amministrazione \(classe L-36\)](#)

- [CdL in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo \(classe L-36\)](#)
- [CdL in Scienze politiche e relazioni internazionali \(classe L-36\)](#)
- [CdLM in Relazioni internazionali \(classe LM-52\)](#)
- [CdLM in *International Studies* \(classe LM-52\)](#)
- [CdLM in Scienze delle pubbliche amministrazioni \(classe LM-63\)](#)
- [CdLM in Studi europei \(Classe LM-90\)](#)

Dipartimento di Studi umanistici

- [CdL in Archeologia e storia dell'arte \(classe L-1\)](#)
- [CdL in Lettere \(classe L-10\)](#)
- [CdL in Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione internazionale \(classe L-42\)](#)
- [CdLM in Archeologia \(classe LM-2\)](#)
- [CdLM in Italianistica \(classe LM-14\)](#)
- [CdLM in Discipline letterarie, storiche e geografiche per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado \(classe LM-14\)](#)
- [CdLM in Filologia, letterature e storia dell'antichità \(classe LM-15\)](#)
- [CdLM in Scienze delle religioni \(classe LM-64\)](#)
- [CdLM in Storia e società \(classe LM-84\)](#)
- [CdLM in Storia dell'arte \(classe LM-89\)](#)

Corso di Studio Interateneo

- [CdL in Lingua e cultura italiana per stranieri \(classe L-10\)](#)

Allegato A

ELENCO DEI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI CONGIUNTAMENTE CON ALTRI ATENEI

Presso l'Università degli Studi Roma Tre non sono previsti corsi di studio interateneo, attivati congiuntamente con Atenei esteri (parte del corso presso Roma Tre e parte presso l'Università o le Università estere), che prevedano il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena – doppio titolo).

Presso Roma Tre, nell'ambito dei corsi di studio di seguito indicati, attivati interamente presso l'Ateneo, sono previsti programmi di mobilità studentesca a seguito della stipula di apposite convenzioni con Università estere. Tali programmi prevedono lo svolgimento, da parte degli studenti iscritti ai suddetti corsi, di parte delle attività formative presso le Università estere. Al completamento delle attività formative, gli studenti che hanno svolto con profitto il programma di mobilità, conseguono sia il titolo di studio “nazionale” rilasciato da Roma Tre, sia il titolo di studio rilasciato dagli Atenei stranieri presso i quali viene svolto il periodo di mobilità didattica. Le modalità di rilascio dei titoli possono essere quelle del titolo doppio o multiplo. Reciprocamente, gli studenti iscritti presso le Università estere, che svolgono periodi di formazione presso i corsi di Roma Tre sotto indicati, al completamento delle attività formative conseguono il titolo di studio rilasciato dall'Ateneo estero e quello rilasciato da Roma Tre.

CORSI DI STUDIO	TITOLI DI STUDIO ITALIANI	TITOLI DI STUDIO ESTERI	MODALITÀ CON CUI I TITOLI SONO RILASCIATI	UNIVERSITÀ PARTNER	FONTI
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (L-18)	LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE	DIPLÔME INBA – INTERNATIONAL NETWORK IN BUSINESS ADMINISTRATION	titolo doppio	Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes (Francia)	Accordo con la Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes (Francia)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (LM-4)	LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	LICENCIADO EN ARQUITECTURA - TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO	titolo doppio	Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Cile)	Accordo bilaterale con la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso (Cile)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE URBANA (LM-4)	LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE URBANA	LICENCIADO EN ARQUITECTURA - TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO	titolo doppio		
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - RESTAURO (LM-4)	LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - RESTAURO	LICENCIADO EN ARQUITECTURA - TITULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO	titolo doppio		

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA (LM-40) <i>curriculum:</i> Logica, Matematica ed Informatica teorica	LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA	MASTER DE MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS DE MARSEILLE	titolo doppio	Université de la Méditerranée (Aix Marseille II, Francia)I	Protocollo esecutivo in attuazione dell'accordo quadro di cooperazione con l'Université de la Méditerranée (Aix Marseille II – Francia)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE (LM- 78)	LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE	MASTER DE MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS DE MARSEILLE	titolo doppio		
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG/01)	LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA ITALO- FRANCESE	MASTER RECHERCHE DROIT MENTION DROIT PRIVÉ - SPECIALITÉ "LE CONTRATS EN DROIT EUROPÉEN"	titolo doppio	Université de Poitiers (Francia)	Convenzione nell'ambito del Programma Vinci
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG/01)	LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG/01)	MASTER EN DERECHO	titolo doppio	Universidad de Murcia (Spagna)	Accordo quadro di cooperazione con l'Universidad de Murcia

<p>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG/01)</p>	<p>LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG/01)</p>	<p>JURIS DOCTOR (JD)</p>	<p>titolo doppio</p>	<p>Nova Southeastern University - Shepard Broad Law Center (Fort Lauderdale-Davie, Florida, USA)</p>	<p>Accordo con la Nova Southeastern University - Shepard Broad Law Center (Fort Lauderdale-Davie, Florida, USA)</p>
<p>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA E SOCIETÀ (LM-84) <i>curriculum:</i> <i>European history</i></p>	<p>LAUREA MAGISTRALE IN STORIA E SOCIETÀ</p>	<p>MASTER IN EUROPEAN HISTORY</p>	<p>titolo doppio</p>	<p>Von Humboldt Universität Berlin (Germania) University of Paris Diderot Paris 7 (Francia) University College Dublin (Irlanda) Università degli Studi di Roma Tor Vergata</p>	<p>Accordo con la Von Humboldt Universität Berlin (Germania) University of Paris Diderot Paris 7 (Francia) University College Dublin (Irlanda) Università degli Studi di Roma Tor Vergata</p>

<p>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DAMS TEATRO, MUSICA, DANZA (LM-65) <i>curriculum</i> Master internazionale di studi sul cinema e gli audiovisivi</p>	<p>LAUREA MAGISTRALE IN DAMS TEATRO, MUSICA, DANZA</p>	<p>MASTER INTERNATIONAL EN ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES</p>	<p>titolo doppio/multiplo</p>	<p>Université de Liège (Belgio) Université Lille 3 (Francia) Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (Francia) Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Francia) Goethe Universität Frankfurt am Main (Germania) Ruhr Universität Bochum (Germania) Birkbeck College University of London (Regno Unito) University of Amsterdam (Olanda) Universitat Pompeu Fabra (Spagna)</p>	<p>Accordo multilaterale con gli Atenei <i>partner</i></p>
---	--	--	-----------------------------------	--	--

Allegato B

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI CORSI INTERDIPARTIMENTALI

Art. 1

1. Due o più Dipartimenti, con delibere dei rispettivi Consigli, possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio interdipartimentali ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del Regolamento didattico di Ateneo. I corsi di studio interdipartimentali si configurano quali corsi che, per il loro contenuto interdisciplinare o multidisciplinare, richiedano un coordinamento tra due o più Dipartimenti ai fini della realizzazione dei programmi e delle attività didattiche, con la partecipazione di docenti appartenenti ai medesimi Dipartimenti ed eventualmente ad ulteriori strutture dipartimentali.

Art. 2

1. Le proposte dei Dipartimenti di cui all'art. 1 possono riguardare i corsi di studio di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 7, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo. Le proposte sono formulate in coerenza con le procedure definite dall'art. 17 del Regolamento didattico di Ateneo e ai sensi delle norme vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, nonché dei regolamenti di Ateneo relativi alle specifiche tipologie di corsi di studio.

Art. 3

1. Le delibere di cui all'art. 1 prevedono anche:
- a) il Dipartimento di riferimento di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, cui compete la funzione della gestione delle attività di supporto amministrativo e logistico per il funzionamento del corso;
 - b) le modalità di costituzione dell'organo didattico di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4

1. Le delibere di cui all'art. 1 sono sottoposte al Senato Accademico, previa istruttoria della Commissione Didattica. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Senato Accademico, delibera in merito all'istituzione dei corsi di studio interdipartimentali.

Allegato C

SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEI REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

Premessa

La struttura didattica provvede a definire i Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale (CdS) di propria competenza.

I Regolamenti didattici dei CdS sono redatti sulla base dei criteri generali relativi all'ordinamento degli studi universitari definiti con decreti del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17, comma 95 della legge n. 127/1997.

I Regolamenti didattici dei CdS definiscono gli aspetti organizzativi dei CdS, in conformità con i corrispondenti ordinamenti didattici e con il Regolamento didattico di Ateneo. Il Regolamento didattico di ciascun CdS si configura, pertanto, quale riferimento e guida per tutte le attività didattiche del CdS. È quindi necessario che il Regolamento didattico del CdS sia strutturato in modo da raccogliere organicamente tutte le informazioni specificamente relative al CdS e sia facilmente consultabile dagli studenti e dai docenti del CdS.

Per quanto sopra richiamato, nonché per facilitare l'analisi dei Regolamenti didattici dei CdS da parte degli organi competenti (Consigli di Dipartimento, Nucleo di Valutazione, organi centrali di governo dell'Ateneo), si ritiene necessario fornire uno "schema tipo" per la loro stesura.

Si ritiene altresì necessario che i Regolamenti didattici dei CdS siano compresi in un più generale Regolamento didattico di Dipartimento. Tale Regolamento comprenderà norme di carattere generale, comuni a tutti i CdS, nonché i Regolamenti didattici dei singoli CdS del Dipartimento. Nello schema tipo che segue, sono indicate le norme che si ritiene utile siano comuni a tutti i CdS. Ciascun Dipartimento può ampliare l'estensione delle norme comuni valide per tutti i suoi CdS.

Per facilitare la redazione dei Regolamenti didattici dei CdS, in ogni articolo presente nello schema proposto vengono fornite specifiche indicazioni in merito al contenuto nell'articolo stesso. Sempre al fine di facilitare la redazione del documento, si richiama l'attenzione delle strutture didattiche sulle "Indicazioni per la definizione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio", approvate dal Senato Accademico nella seduta del 10/07/2007.

SCHEMA TIPO

REGOLAMENTO DIDATTICO

DEL DIPARTIMENTO DI

SEZIONE I NORME GENERALI E COMUNI

CAPO I CORSI DI STUDIO

Art. 1

Corsi di studio del Dipartimento

In questo articolo sono elencati i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attivati dal Dipartimento per il corrispondente anno accademico. Può essere opportuno elencare anche i CdS ancora attivi ad esaurimento, specificando gli anni di corso ancora attivi.

Art. 2

Organi didattici

In questo articolo sono indicati, laddove costituiti, gli organi collegiali (Collegi Didattici od organi altrimenti denominati) costituiti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) e dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, specificando quali sono i CdS per i quali ad ogni singolo organo collegiale sono attribuite le funzioni di coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative.

Art. 3

Compiti degli organi didattici

In questo articolo sono specificati quali sono i compiti attribuiti agli organi didattici, evidenziando, se del caso, quali sono le funzioni di competenza del Consiglio di Dipartimento e quali quelli di competenza degli organi didattici.

Art. 4

Valutazione delle attività formative

In questo articolo sono riportate le modalità mediante le quali gli organi collegiali competenti svolgono periodicamente un processo di monitoraggio e valutazione della loro offerta formativa.

Art. 5

Commissione paritetica

In questo articolo sono riportate la composizione della Commissione paritetica docenti – studenti e le funzioni attribuite a tale Commissione.

Art. 6

Informazioni agli studenti

In questo articolo sono indicate le forme mediante le quali sono fornite le informazioni agli studenti, secondo quanto previsto dai cosiddetti 'requisiti di trasparenza' e secondo quanto previsto in merito dalla normativa ministeriale vigente

CAPO II
L'ACCESSO

Art. 7

Orientamento

In questo articolo sono definite le azioni di orientamento svolte nei confronti degli studenti, in relazione alla fase di ingresso agli studi universitari, durante il loro percorso formativo e rispetto alla fase di inserimento nel mondo del lavoro. Possono altresì essere indicate specifiche azioni di accoglienza messe in atto dal Dipartimento.

Art. 8

Immatricolazione

In questo articolo sono indicate le disposizioni generali adottate dal Dipartimento che definiscono le modalità di immatricolazione: esistenza o meno di un numero programmato e, in caso affermativo, per quali CdS; tipologia delle prove di verifica delle conoscenze necessarie per un positivo inserimento nel CdS; attività formative predisposte per il recupero di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

CAPO III

ISCRIZIONE AI SUCCESSIVI ANNI DI CORSO
STATUS DEGLI STUDENTI

Art. 9

Iscrizione ai successivi anni di corso

In questo articolo sono definite le norme, in termini di CFU da acquisire, per potersi iscrivere agli anni di corso successivi.

Art. 10

Studenti ripetenti, studenti fuori corso

In questo articolo sono specificate le condizioni, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, che determinano lo status di studente ripetente o di studente fuori corso.

Art. 11

Studenti a tempo parziale

In questo articolo sono indicate le norme generali che regolano il contratto di studente a tempo parziale.

Art. 12

Studenti in mobilità

In questo articolo sono indicate le norme generali che regolano la mobilità degli studenti (in particolare nell'ambito dei programmi Erasmus).

CAPO IV
PASSAGGI DA UN CORSO DI STUDIO ALL'ALTRO ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO
PASSAGGI DA UN CORSO DI STUDIO AD UN CORSO DI STUDIO DI UN ALTRO DIPARTIMENTO
TRASFERIMENTI DA ALTRE UNIVERSITÀ
SECONDI TITOLI

Art. 13

Principi generali

In questo articolo sono indicate le norme generali che regolano i passaggi da un CdS all'altro all'interno del Dipartimento, i passaggi da corsi di altri Dipartimenti dell'Ateneo, i trasferimenti da altre Università, le iscrizioni per il conseguimento di un secondo titolo.

CAPO V

LA DIDATTICA

Art. 14

Attività formative: definizioni generali

In questo articolo sono specificate le diverse tipologie (ad es.: insegnamenti, laboratori, seminari, tirocini) delle diverse attività formative adottate dai diversi CdS del Dipartimento.

Art. 15

CFU e ore di didattica frontale

In questo articolo è indicato il numero di ore, ovvero l'intervallo minimo - massimo, di didattica frontale corrispondente a un credito formativo universitario, quale standard adottato dal Dipartimento.

Art. 16

Tutorato

In questo articolo è specificato come vengono organizzate le attività di tutorato nell'ambito dei CdS del Dipartimento.

Art. 17

Esami di profitto e composizione delle commissioni

In questo articolo è specificato quanto previsto dall'art. 15, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione agli esami di profitto previsti al termine delle attività formative attivate nell'ambito dei CdS del Dipartimento, nonché la composizione delle relative commissioni. Sono previsti, inoltre:

- i criteri di massima che devono essere soddisfatti al fine di ottenere la nomina a 'cultore della materia' (ad es.: dottorato di ricerca, pubblicazioni scientifiche, adeguata esperienza professionale, ecc.);*
- le procedure da seguire per tale nomina, che includano la presentazione di una relazione didattico-scientifica sul candidato proposto per la nomina.*

Art. 18

Prove finali e composizione delle commissioni

In questo articolo sono specificate le diverse tipologie di prove finali che possono essere adottate nell'ambito dei CdS del Dipartimento, nonché la composizione delle relative commissioni.

Art. 19

Calendario delle attività didattiche

In questo articolo sono definiti i periodi dell'anno accademico durante i quali si svolgono le attività didattiche, gli esami di profitto e le prove finali.

SEZIONE II CORSI DI LAUREA

CORSO DI LAUREA IN - **Classe**
(Lo schema nel seguito riportato è ripetuto per tutti i CdL del Dipartimento)

CAPO I CORSO DI STUDIO

Art. 20

Obiettivi formativi, risultati d'apprendimento attesi e sbocchi professionali

In questo articolo sono riportati, al fine di una diretta e completa informazione da fornire agli studenti, gli obiettivi formativi, i risultati d'apprendimento attesi e gli sbocchi professionali del corso di laurea (CdL), così come stabiliti nell'ordinamento didattico del corso.

Art. 21

Attività formative

In questo articolo sono definiti i percorsi formativi nei quali si può attuare il CdL, vale a dire sono definiti i seguenti aspetti dei percorsi formativi:

- *struttura e articolazione (curricula) dei percorsi formativi;*
- *elenco delle attività formative (AF), specificando per ogni AF: tipologia, settore/i scientifico/i-disciplinare/i, eventuale articolazione in moduli, CFU e ore di didattica frontale, obiettivi formativi, eventuali propedeuticità, tipologia di somministrazione della didattica, modalità di svolgimento degli esami di profitto.*

Art. 22

Regole per la presentazione dei piani di studio

In questo articolo sono definite le regole per la presentazione dei piani di studio da parte dei singoli studenti che frequentano il CdL, nonché il termine entro il quale i piani devono essere presentati, i tempi occorrenti per la valutazione dei piani da parte degli organi collegiali competenti, le modalità di comunicazione allo studente interessato dei risultati di tale valutazione.

CAPO II L'ACCESSO

Art. 23

Accesso e prove di verifica

In questo articolo sono definite le conoscenze ritenute indispensabili per un proficuo accesso al corso di laurea, le modalità e i tempi delle prove mediante le quali si verifica la sussistenza delle conoscenze pregresse.

Art. 24

Obblighi formativi aggiuntivi e attività didattiche di recupero

In questo articolo sono indicati gli obblighi formativi aggiuntivi che possono essere assegnati a coloro i quali abbiano dimostrato carenze nelle conoscenze pregresse, nonché le attività didattiche organizzate per il recupero di tali obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 25

Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie

In questo articolo sono definite la tipologia delle conoscenze extra universitarie acquisite che possono essere riconosciute in termini di CFU, nonché le modalità adottate per il loro riconoscimento e il limite massimo di CFU che possono essere acquisiti in relazione alle conoscenze extra universitarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii..

Art. 26

Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie

In questo articolo sono specificate le modalità e le condizioni che presidono il riconoscimento, in termini di CFU, delle conoscenze linguistiche eventualmente acquisite dallo studente presso enti esterni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii..

Capo III

PASSAGGI DA UN CORSO DI LAUREA ALL'ALTRO ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO

PASSAGGIO DA UN CORSO DI ALTRO DIPARTIMENTO

TRASFERIMENTI

SECONDI TITOLI

Art. 27

Passaggi e crediti riconoscibili

In questo articolo sono definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di laurea sia all'interno dello stesso Dipartimento sia tra Dipartimenti diversi dell'Ateneo. Sono altresì indicati i criteri sulla base dei quali l'organo didattico competente può riconoscere i CFU già acquisiti dallo studente.

Art. 28

Trasferimenti e crediti riconoscibili

In questo articolo sono definite le modalità che regolano i trasferimenti da altra Università. Sono altresì indicati i criteri sulla base dei quali l'organo didattico competente può riconoscere i CFU già acquisiti dallo studente.

Art. 29

Iscrizione al corso come secondo titolo

In questo articolo sono definite le modalità che regolano l'iscrizione al CdL da parte di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario. Sono altresì indicati i criteri sulla base dei quali l'organo didattico competente definisce il percorso di studi, eventualmente abbreviato, che lo studente deve seguire per il conseguimento del secondo titolo.

Capo IV
LA DIDATTICA

Art. 30
Tutorato

In questo articolo va specificato come vengono organizzate le attività di tutorato nell'ambito del CdL.

Art. 31
Tipologie della prova finale

In questo articolo, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo, è specificata la tipologia della prova finale e sono definite le modalità che regolano la prenotazione alla prova finale stessa.

Art. 32
Voto di laurea

In questo articolo sono riportate le indicazioni che l'organo didattico competente fornisce alle commissioni della prova finale per la determinazione della votazione di laurea, fermo restando che, laddove non diversamente previsto dalla normativa vigente, il voto deve essere espresso in centodecimi e può essere concessa all'unanimità la lode.

CAPO V
NORME TRANSITORIE

Art. 33

Criteri e modalità che regolano il passaggio dai precedenti ordinamenti didattici.

In questo articolo sono definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di laurea inquadrati nei precedenti ordinamenti didattici.

SEZIONE III
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN - Classe
(Lo schema nel seguito riportato va ripetuto per tutti i CdLM del Dipartimento)

CAPO I
CORSO DI STUDIO

Art. 34

Obiettivi formativi, risultati d'apprendimento attesi e sbocchi professionali

In questo articolo sono riportati, al fine di una diretta e completa informazione da fornire agli studenti, gli obiettivi formativi, i risultati d'apprendimento attesi e gli sbocchi professionali del corso di laurea magistrale (CdLM), così come stabiliti nell'Ordinamento Didattico del corso.

Art. 35

Attività formative

In questo articolo sono definiti i percorsi formativi nei quali si può attuare il CdLM; vale a dire sono definiti i seguenti aspetti dei percorsi formativi:

- struttura e articolazione (curricula) dei percorsi formativi;*
- elenco delle attività formative (AF), specificando per ogni AF: tipologia, SSD, eventuale articolazione in moduli, CFU e ore di didattica frontale, obiettivi formativi, eventuali propedeuticità, tipologia di somministrazione della didattica, modalità di svolgimento dell'esame di profitto.*

Art. 36

Regole per la presentazione dei piani di studio

In questo articolo sono definite le regole per la presentazione dei piani di studio da parte dei singoli studenti che frequentano il CdLM, nonché il termine entro il quale i piani devono essere presentati, i tempi di valutazione dei piani da parte dell'organo didattico competente, le modalità di comunicazione allo studente interessato dei risultati di tale valutazione.

CAPO II

L'ACCESSO

Art. 37

Iscrizione al corso di laurea magistrale

In questo articolo sono indicati i titoli di laurea che consentono l'iscrizione al CdLM, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché le condizioni per eventuali iscrizioni con riserva.

Art. 38

Accesso e prove di verifica

In questo articolo sono definite le conoscenze ritenute indispensabili per un proficuo accesso al CdLM, le modalità e i tempi delle prove mediante le quali si verifica la sussistenza delle conoscenze pregresse.

Art. 39

Attività didattiche di recupero

In questo articolo sono indicate le modalità con le quali uno studente può colmare eventuali lacune nelle sue conoscenze pregresse, emerse nella prova di verifica del possesso di tali conoscenze.

Art. 40

Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie

In questo articolo sono definite la tipologia delle conoscenze extra universitarie acquisite che possono essere riconosciute in termini di CFU, nonché le modalità adottate per il loro riconoscimento e il limite massimo di CFU che possono essere acquisiti in relazione alle conoscenze extra universitarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii...

Art. 41

Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie

In questo articolo sono specificate le modalità e le condizioni che presidono il riconoscimento, in termini di CFU, delle conoscenze linguistiche eventualmente acquisite dallo studente presso enti esterni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii...

Capo III
PASSAGGI DA UN CORSO DI LAUREA ALL'ALTRO ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO
PASSAGGIO DA CORSI DI ALTRO DIPARTIMENTO
TRASFERIMENTI
SECONDI TITOLI

Art. 42

Passaggi e crediti riconoscibili

In questo articolo sono definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di laurea magistrale sia all'interno dello stesso Dipartimento sia tra Dipartimenti diversi dell'Ateneo. Sono altresì indicati i criteri sulla base dei quali l'organo didattico competente può riconoscere i CFU già acquisiti dallo studente.

Art. 43

Trasferimenti e crediti riconoscibili

In questo articolo sono definite le modalità che regolano i trasferimenti da altra Università. Sono altresì indicati i criteri sulla base dei quali l'organo didattico competente può riconoscere i CFU già acquisiti dallo studente.

Art. 44

Iscrizione al corso come secondo titolo

In questo articolo sono definite le modalità che regolano l'iscrizione al CdLM da parte di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario. Sono altresì indicati i criteri sulla base dei quali l'organo didattico competente definisce il percorso di studi, eventualmente abbreviato, che lo studente deve seguire per il conseguimento del secondo titolo.

Capo IV

LA DIDATTICA

Art. 45

Tutorato

In questo articolo è specificato come vengono organizzate le attività di tutorato nell'ambito del CdLM.

Art. 46

Tipologie della prova finale

In questo articolo, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo, è specificata la tipologia della prova finale.

Art. 47

Assegnazione della tesi

In questo articolo è specificata la modalità con la quale lo studente può richiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

Art. 48

Termini per la presentazione della domanda preliminare e finale

per sostenere la prova finale

In questo articolo sono specificati i modi e i tempi previsti per la presentazione delle domande, preliminari e finali, per sostenere la prova finale.

Art. 49

Presentazione della tesi

In questo articolo sono specificate le modalità con le quali lo studente espone il proprio lavoro di tesi, in sede di prova finale.

Art. 50

Voto di laurea magistrale

In questo articolo sono riportate le indicazioni che l'organo didattico competente fornisce alle commissioni per la prova finale per la determinazione della votazione di laurea magistrale, fermo restando che, laddove non diversamente previsto dalla normativa vigente, il voto deve essere espresso in centodecimi.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

Art. 51

Criteri e modalità che regolano il passaggio dai precedenti ordinamenti didattici.

In questo articolo sono definite le modalità che regolano i passaggi da corsi di studio inquadrati nei precedenti ordinamenti didattici.

Sezione IV

ALTRI CORSI DI STUDIO

DEL DIPARTIMENTO

In questa sezione, se il Dipartimento lo ritiene opportuno, può essere inserito l'elenco dei corsi post lauream attivati presso il Dipartimento stesso.

Allegato D

MODALITÀ E PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

Art. 1

1. Il Rettore, ai sensi del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, e in particolare dell'art. 2, commi 2 e 3, propone al Senato Accademico di adottare la deliberazione di cui all'art. 11, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2

1. Nella proposta di cui all'art. 1, relativa all'avvio della sperimentazione per la costituzione della struttura organizzativa di cui al suddetto art. 11, comma 1, sono indicati:

- a) presupposti e obiettivi per la costituzione della struttura e per la realizzazione delle relative attività didattico-formative;
- b) destinatari delle attività didattico-formative e requisiti di ammissione;
- c) assetto organizzativo della struttura: organi di gestione e rispettive funzioni;
- d) organizzazione formativa e didattica delle attività didattico-formative di competenza della struttura;
- e) piano di fattibilità economico, finanziario e logistico, in prospettiva almeno triennale;
- f) eventuali rapporti con enti esterni.

2. Gli elementi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono indicati in forma di regolamento didattico e organizzativo della struttura.

Art. 3

1. La proposta avanzata dal Rettore viene esaminata dalla Commissione Didattica del Senato Accademico, per lo svolgimento dell'istruttoria di propria competenza.

2. Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Commissione Didattica, il Senato Accademico adotta la propria deliberazione in merito alla proposta formulata dal Rettore, ai sensi del suddetto art. 11, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione di cui all'art. 11, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo.

Allegato E

Regolamento per la nomina del ‘cultore della materia’

1. La nomina a cultore della materia, di cui all’art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberata dal Consiglio del Dipartimento, che può delegare la funzione agli organi didattici competenti; ha validità per un anno accademico e può essere rinnovata.
2. I Regolamenti didattici dei Dipartimenti prevedono:
 - a) criteri di massima che devono essere soddisfatti al fine di ottenere la nomina in oggetto (ad es.: dottorato di ricerca, pubblicazioni scientifiche, adeguata esperienza professionale, ecc.);
 - b) procedure da seguire per la nomina in oggetto, che includano la presentazione di una relazione didattico–scientifica sul candidato proposto per la nomina.